

**CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE FORENSE**

L'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università" con sede a Udine, Via Palladio, 8, 33100 Udine, C.F. 800 14 55 0307, P.I. 01071600306. nella persona del Magnifico Rettore, *pro-tempore* Prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD) il 27.06.1955, C.F. DTN LRT 55H27D226H, domiciliato per la sua carica presso l'Università, il quale interviene per la sottoscrizione del presente atto in forza delle delibere del CCS unificato dei corsi di area giuridica e del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche nelle sedute del 08 giugno 2017,

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, in persona del Presidente in carica *pro tempore* Avvocato Maurizio Conti, con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio, n. 1, nato a Udine il 24.7.1957, C.F. CNTMRZ57L24L483R, domiciliato per la sua carica presso l'Ordine, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in rappresentanza dell'Ordine

- visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di studio;
- visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- vista la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di studio in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di

- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "studenti tirocinanti": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
- f) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine
- g) "professionista": l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- h) "Università": l'Università degli Studi di Udine;
- i) "Dipartimento": il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- l) "corso di studio": i corsi di studi in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- m) "crediti": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studio istituito presso il Dipartimento che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di studio purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine si impegna a informare in modo adeguato i propri iscritti e, d'intesa con il Dipartimento, gli studenti interessati circa le modalità di attuazione della presente convenzione.
3. Il Consiglio dell'Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
4. Il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine individuano i referenti organizzativi che, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a. verifichino periodicamente la regolare attuazione e la necessità di eventuali aggiornamenti della presente convenzione;
 - b. individuino linee guida per la predisposizione dei progetti formativi dei singoli tirocinanti e la progettazione di ulteriori iniziative generali;

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.

Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

Articolo 8

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 9

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di studi.

Udine, 13/6/2017

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Rettore.....

Alberto Felice
De Terzi

Per l'Ordine degli Avvocati di Udine

Il Presidente.....

